

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2022-532	del 01/07/2022
Oggetto	Direzione Tecnica. Istituzione di un Gruppo di Lavoro, denominato “Valori di Fondo acque sotterranee e suolo”, ed individuazione dei documenti tecnici di riferimento per la definizione di un quadro conoscitivo di base finalizzato alla valutazione sito-specifica dei valori di fondo, a livello regionale, nelle acque sotterranee e nei suoli, a supporto dei procedimenti di bonifica come disciplinati dal D.Lgs. n. 152/2006, parte IV titolo V.	
Proposta	n. PDTD-2022-459	del 01/06/2022
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	De Munari Eriberto	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Dott. De Munari Eriberto	
Responsabile del procedimento	Palumbo Leonardo	

Questo giorno 01 (uno) luglio 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. De Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Istituzione di un Gruppo di Lavoro, denominato “Valori di Fondo acque sotterranee e suolo”, ed individuazione dei documenti tecnici di riferimento per la definizione di un quadro conoscitivo di base finalizzato alla valutazione sito-specifica dei valori di fondo, a livello regionale, nelle acque sotterranee e nei suoli, a supporto dei procedimenti di bonifica come disciplinati dal D.Lgs. n. 152/2006, parte IV titolo V.

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006, parte IV titolo V, riguardante la bonifica dei siti contaminati ed in particolare l'art. 240 che nell'ambito della definizione delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) recita *“Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati”*;
- il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017) che con l'art. 11 norma la gestione delle terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale;
- la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, che con l'art. 37 introduce il comma 13 ter all'art. 242 del D.Lgs n. 152/2006, parte IV titolo V: *“Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo”*;

- le Direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2014/80/UE recepite con il D.Lgs. n. 30/2009 e il D.M. del 06/07/2016, in relazione alla definizione dei valori di fondo nei corpi idrici sotterranei necessari alla corretta definizione dello stato chimico delle acque sotterranee.

CONSIDERATO che:

- nell'ambito dei procedimenti di bonifica di cui al D.Lgs. n. 152/2006, parte IV titolo V, vi può essere la necessità di verificare l'eventuale origine naturale dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) riscontrate nei suoli e nelle acque sotterranee;
- la suddetta necessità può anche presentarsi nell'ambito della gestione delle terre e rocce come sottoprodotti, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n. 120/2017, quando il Proponente segnala il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ascrivibili a fenomeni di origine naturale, ai sensi della parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006;
- la definizione dei valori di fondo naturale assume particolare rilevanza in Emilia-Romagna, dove in diversi i casi il superamento dei limiti tabellari previsti dalle normative di settore per i suoli e le acque sotterranee è riconducibile a cause naturali;
- la definizione dei valori di fondo naturale risulta imprescindibile in particolare nelle aree di Pianura dove si riscontrano naturalmente nelle acque sotterranee e nel suolo elementi in concentrazioni superiori a quelle fissate dall'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006, quale conseguenza di specifici processi sedimentari e della variabilità naturale delle condizioni idrochimiche nei diversi acquiferi.

DATO ATTO che:

- come previsto dalla vigente normativa nazionale di settore (D.Lgs. n. 152/2006, D.Lgs. n. 30/2009, D.M. 06/07/2016, D.P.R. n. 120/2017) e nei documenti di indirizzo elaborati dal SNPA (Linee Guida SNPA n. 8/2018), nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime possono essere considerate come valore di fondo esistente per i parametri oggetto di superamento;
- la Regione Emilia-Romagna ha deliberato nel 2015 (Delibera di Giunta n. 1781/2015) i valori di fondo naturale per diverse sostanze chimiche in diversi corpi idrici sotterranei e nel 2021 ha aggiornato e ampliato la definizione di valori di fondo naturale in ottemperanza al D.M. del 06/07/2016 ad ulteriori corpi idrici con Delibera di Giunta n. 2293 del 27/12/2021 ("Direttiva 2000/60/CE - Direttiva Quadro Acque - terzo ciclo di pianificazione 2022-2027 gli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2021-2027 dei Distretti idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale") che richiama in particolare i seguenti allegati:
 - Allegato 3 - Valutazione dello stato delle acque sotterranee 2014-2019;

- Allegato 3a - Valutazione contributo fondo naturale cromo esavalente nei corpi idrici montani;
- Allegato 3b - Aggiornamento dei valori di fondo naturale delle acque sotterranee. Atlante dei valori di fondo delle acque sotterranee dell'Emilia-Romagna;
- i parametri chimici per i quali sono stati definiti i valori di fondo naturale per diversi corpi idrici sotterranei di pianura e collinari montani, sono: Ione ammonio, Conducibilità elettrica, Cloruri, Fluoruri, Solfati, As, B, Cr (VI), Fe, Mn, Ni;
- un quadro conoscitivo generale, utile alla determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli, sia rappresentato dalle cartografie regionali tematiche di riferimento, elaborate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS) della Regione Emilia-Romagna, presenti sul portale minERva, rappresentative del fondo naturale-antropico della Pianura emiliano-romagnola per i seguenti parametri: As, Cr, Cu, Ni, Pb, Sn, V, Zn, e del fondo naturale della Pianura emiliano-romagnola per: Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn;

RAVVISATA:

- pertanto, l'opportunità di delineare un quadro conoscitivo e una modalità di gestione dei valori di fondo nelle matrici acque sotterranee e suolo, a supporto sia degli Enti pubblici, sia degli operatori del settore, sia dei singoli soggetti interessati da procedimenti di bonifica;

DATO ATTO:

- del proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
- che è stato nominato Responsabile del procedimento l'ing. Leonardo Palumbo;

DETERMINA

1. per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di istituire un Gruppo di Lavoro (GdL) interno ad Arpa, denominato "Valori di Fondo acque sotterranee e suolo", con l'obiettivo di individuare le modalità operative e gestionali che consentano la definizione dei valori di fondo di elementi e sostanze chimiche naturalmente presenti nelle acque sotterranee e nei suoli, e di definirne la composizione come di seguito indicato:
 - Coordinamento regionale presso la Direzione Tecnica;
 - Referenti territoriali presso le APA (Ovest, Centro, Metropolitana, Est);
 Le modalità di attivazione del GdL saranno contenute nella procedura interna di Arpa in corso di definizione;
2. di stabilire che qualunque variazione dei valori di fondo dovrà essere sempre comunicata al GdL "Valori di Fondo acque sotterranee e suolo";
3. di dare mandato al Direttore Tecnico di individuare i componenti del GdL di cui trattasi mediante sua specifica comunicazione;
4. di attribuire al GdL "Valori di Fondo acque sotterranee e suolo" i seguenti compiti:

- supportare le richieste di definizione dei valori di fondo a scala locale pervenute nell'ambito dei procedimenti di bonifica di cui al D.Lgs. n. 152/2006, parte IV titolo V;
 - applicare in modo omogeneo e uniforme, a scala regionale, la metodologia per la definizione dei valori di fondo delle acque sotterranee e del suolo, sulla base di quanto indicato nelle specifiche Linee Guida SNPA n. 8/2018;
 - redigere, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente Determina, documenti tecnici di indirizzo per la predisposizione da parte dei Proponenti di relazioni di sintesi dei dati o di piani di campionamento dell'area ove si intende determinare le concentrazioni di elementi e sostanze chimiche nelle acque sotterranee e nei suoli attribuibili al fondo naturale;
 - definire, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente Determina, strumenti e modalità di lavoro da utilizzare a scala regionale e locale per la definizione dei valori di fondo, in relazione alla peculiarità dei siti oggetto di indagine, integrando l'analisi con dati eventualmente presenti nella letteratura scientifica specializzata;
 - effettuare, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente Determina, una ricognizione delle attività svolte dalle Aree di Prevenzione Ambientale (APA) e/o dalle Aree Autorizzazione Concessione (AAC) in merito alla definizione dei valori di fondo che abbiano portato alla formalizzazione degli stessi in istruttorie pregresse;
 - predisporre, entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente Determina, in collaborazione con il SIID uno strumento per la gestione e l'aggiornamento dei valori di fondo a scala regionale e locale (DB e Web Gis) che verrà gestita dal gruppo di lavoro e che consentirà lo scambio dei dati prodotti all'interno di Arpae con la necessaria interazione con la cartografia regionale;
 - redigere entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione tecnica sui valori di fondo regionali;
5. di individuare quali documenti tecnici di riferimento regionali al fine della definizione dei valori di fondo naturale per:
- a. acque sotterranee: gli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2021-2027, deliberati con D.G. n. 1781/2015 e n. 2293/2021 ed eventuali ss.mm.ii.;
 - b. suoli: le cartografie regionali tematiche di riferimento, elaborate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS) della Regione Emilia-Romagna, rappresentative del fondo naturale-antropico e del fondo naturale della Pianura emiliano-romagnola ed eventuali ss.mm.ii..

IL DIRETTORE TECNICO

- Dott. Eriberto de' Munari -